

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Culturale ed Artistica 'Centro Studi Nicolina Vitale'"

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di giugno, alle ore 15:00, in Nettuno (Rm), nella sede dell'Associazione di Via dell'Olmo n. 55, sono presenti in proprio e per delega n. 7 (sette) associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Prof. Cesare Palumbo, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 7 (sette) associati su 7 (sette) associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Maria Eugenia Bitonti.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione Culturale ed Artistica "Centro Studi Nicolina Vitale" a "Associazione Culturale ed Artistica "Centro Studi Nicolina Vitale - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 (ventidue) articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Nettuno, li 03 giugno 2023

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia	N. 1833	Serie 3	Data 28/12/2023	REGISTRATO CON EURO	IL DIRIGENTE
--	---------	---------	-----------------	------------------------	--------------

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO (*)
P. ANIELLO



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È qui richiamato lo statuto di costituzione originaria dell' "Associazione Culturale e Artistica Centro Studi Nicolina Vitale" del 10 gennaio 2006, registrato il 12 gennaio 2006 presso il competente Ufficio dell' Agenzia delle Entrate al n. 175, Serie 3, il cui contenuto è valido ed integra quanto nel presente qui statuto appresso mancante, richiamato e inteso come qui riportato e trascritto ed in effetti al presente allegato come parte integrante. In detto statuto compaiono i soci fondatori originari, tra cui il Presidente del qui nuovo appresso statuto.

2. È quindi qui costituita l' associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale e Artistica: Centro Studi Nicolina Vitale - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L' Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell' ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Associazione, in virtù dell' iscrizione nell' apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L' Associazione ha sede legale nel Comune di Nettuno (Rm) alla Via dell' Olmo, 55 e sede operativa in Via Canducci n. 29/a, presso il Teatro *Spazio Vitale*;

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all' interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell' Associazione in Italia o all' estero.

Art. 3 - Durata

L' Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. L' Associazione è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

L' Associazione si costituisce per diffondere lo studio, la danza, la musica, il teatro, il cinema e la cultura in genere. Scopo dell' Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.

Per il conseguimento del suddetto scopo, l' Associazione può:

- promuovere la cultura artistica in generale, attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;
- aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
- realizzare o individuare strutture per le iniziative;
- organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell' Associazione, da svolgersi non solo presso il Teatro *Spazio Vitale*, luogo creato dall' Associazione;

- e. pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma;
- f. acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
- g. acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali;
- h. promuovere lo studio, l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione;
- i. intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tra cui stringere rapporti con partners o enti o persone esterne al fine di raggiungere gli scopi sociali, anche, se del caso, avvalendosi di servizi esterni che siano a supporto delle iniziative sociali.

È interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale. È interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione nei settori opportuni.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili, la stipulazione di contratti o mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fideiussioni ed altre malleverie.

2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

3. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, o le altre necessarie agli scopi, l'Associazione svolge attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati, ivi comprese le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di cura, funzionamento e manutenzione di mezzi e strutture dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti o realtà aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone, fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione deve essere munita di polizza assicurativa verso terzi contro gli infortuni in modo da tutelare anche lo svolgimento dell'attività dei volontari, periodici o fissi comunque terzi, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. Gli aderenti all'Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari e sostenitori e onorari. I soci fondatori sono i promotori dell'Associazione e partecipano alla sua costituzione. Non è possibile pertanto acquisire tale titolo a posteriori essendo i fondatori già coloro che costituirono l'Associazione nel 2006, come indicato nell'art. 1. I soci ordinari possono essere ammessi dall'Associazione e sono coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, per particolari capacità professionali o personali, possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. I soci ordinari sono ammessi previa presentazione da parte di un socio fondatore e previa approvazione, per maggioranza di due terzi, della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea dei soci, secondo le regole di cui al presente statuto integrate da quelle di cui a

quello allegato. I soci sostenitori, pur non partecipando direttamente alla gestione dell'Associazione ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento. I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione, per maggioranza di due terzi, da parte dell'Assemblea dei soci; la domanda viene considerata accolta se l'Assemblea non si pronuncia entro trenta giorni. Dalla sua presentazione. L'Assemblea dei soci può conferire a soci che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi o che abbiano particolari benemeritenze, la qualifica di 'onorari'.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale), da stabilirsi in caso con apposita delibera.
- 2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul rendiconto economico consuntivo e sull'eventuale preventivo;

- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati iscritti da almeno due anni ed in regola con la quota sociale.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
È possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, in Italia o all'estero, audio e/o video collegati, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

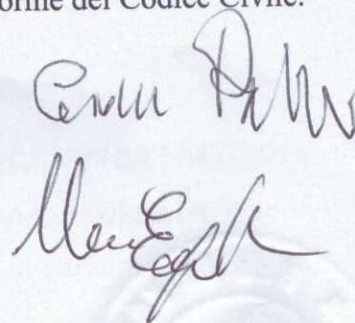
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

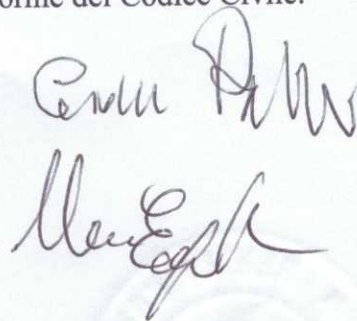
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.



**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E ARTISTICA
"CENTRO STUDI NICOLINA VITALE"**



Nell'anno 2006 il giorno 10 del mese gennaio, alle ore 16.00 in Nettuno (RM) Via Dell'Olmo n. 55 sono presenti i signori:

- 1) PALUMBO Cesare nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 17/03/1944 ma residente in Nettuno (RM) Via Dell'Olmo n. 55; Cod. Fisc. PLM CSR 44C17 I300L;
- 2) PALUMBO Ciro nato a Roma l'08/01/1978 ma residente in Nettuno (RM) Via Dell'Olmo n. 55; Cod. Fisc. PLM CRI 78A08 H501L;
- 3) PALUMBO Elisabetta nata a Roma il 24/06/1981 ma residente Nettuno (RM) Via Dell'Olmo n. 55; Cod. Fisc. PLM LBT 81H64 H501E;

che costituiscono l'Associazione Culturale "CENTRO STUDI NICOLINA VITALE" con sede sociale in Nettuno (RM) Via Dell'Olmo n. 55.

I presenti convengono di adottare le norme del presente statuto.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE E ARTISTICA "CENTRO STUDI NICOLINA VITALE"**

Art. 1 Titolo I: Costituzione, sede e durata.

Articolo I.1 - Costituzione e sede

Si costituisce l'Associazione culturale e artistica denominata "CENTRO STUDI NICOLINA VITALE", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione ha sede in Nettuno (RM), Via Dell'Olmo, n. 55. L'Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Articolo I.2 - Fine

C.F. 97404190589

L'Associazione non ha fine di lucro. E' costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

Articolo I.3 - Scopo

L'Associazione si costituisce per diffondere lo studio, la danza, la musica, il teatro e la cultura in genere. Scopo dell'Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.

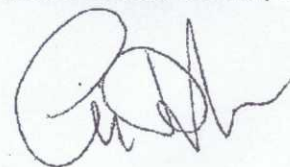
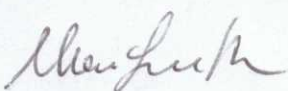
Articolo I.4 - Oggetto Sociale

Per il conseguimento del suddetto scopo, l'Associazione può:

- a. promuovere la cultura artistica in generale, attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;
- b. aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
- c. organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d. pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma;
- e. acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
- f. acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali;
- g. promuovere lo studio, l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione;
- h. intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

E' interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale. E' interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione nei settori opportuni.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.



Fiorini

Articolo I.5 – Durata

La Associazione ha una durata di 50 anni.

Titolo II: Soci

Articolo II.1

Chiunque, senza alcuna distinzione, può aderire all'Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione, e ne sia deliberata l'ammissione secondo le regole di cui al Titolo III.

Articolo II.2 – Gli aderenti

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci Ordinari;
- c. Soci Sostenitori.

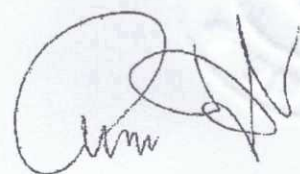
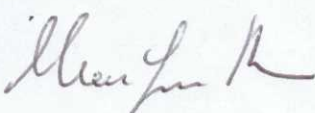
Articolo II.3 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono i promotori dell'Associazione che partecipano alla sua costituzione. Non è possibile acquisire tale titolo a posteriori.

Articolo II.4 – Soci Ordinari

Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, per particolari capacità professionali o personali, possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. I Soci Ordinari sono ammessi previa presentazione da parte di un socio fondatore e previa approvazione, per maggioranza di due terzi, della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea dei soci secondo le regole di cui al Titolo III.

Articolo II.5 – Soci sostenitori



Es. Sebastiano
Fulvio

I soci sostenitori, pur non partecipando direttamente alla gestione dell'Associazione ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento. I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione, per maggioranza di due terzi, da parte dell'Assemblea dei soci; la domanda viene considerata accolta se l'Assemblea non si pronuncia entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo II.6 - Soci onorari

L'Assemblea dei soci può conferire a soci che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi o che abbiano particolari benemeritenze, la qualifica di "onorari".

Articolo II.7 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a. Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- b. Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell'Associazione;
- c. Versare i contributi associativi fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci, differenziati a seconda delle categorie dell'Articolo II.2. I soci cui sia stata conferita la qualifica di onorari sono esentati da tali contributi.

Articolo II.8 - Diritto di recesso

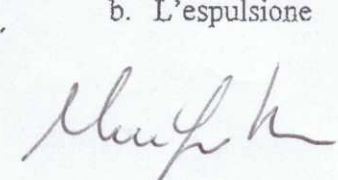
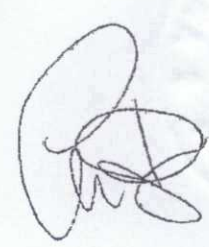
I soci possono sempre recedere dall'Associazione se non hanno assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo II.9 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. La sospensione
- b. L'espulsione

Fiducia Totale



Il Consiglio Direttivo è l'unico organo dell'Associazione che può proporre sanzioni disciplinari.

Articolo II.10 – La sospensione

La sospensione è la sanzione temporanea che il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di cui all'Articolo II.7. I soci fondatori e ordinari che non versino regolarmente i contributi associativi, vengono trasferiti d'ufficio fra i soci sostenitori, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo II.11 – L'espulsione

L'espulsione è la sanzione definitiva che viene deliberata dall'Assemblea dei soci all'unanimità allorché i soci:

- a. Abbiano compiuto azioni in netto contrasto con gli obblighi di cui all'Articolo II.7
- b. Abbiano commesso altre azioni moralmente o materialmente lesive nei confronti dell'Associazione. L'espulsione comporta la revoca dei diritti societari.

Titolo III: Organi

Articolo III.1 – Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei Soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il revisore dei conti (se istituito).

Articolo III.2

Hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea i Soci fondatori e ordinari. Il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno può fare partecipare senza diritto di voto o di intervento uno o più soci sostenitori. L'Assemblea si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare sulla situazione generale dell'Associazione per approvare il bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali. Inoltre l'Assemblea è convocata in sessione ordinaria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

votazione ove non siano stabilite di volta in volta dall'Assemblea, sono determinate da chi la presiede. Il verbale delle riunioni è redatto da una persona designata da chi presiede l'Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.

Articolo III.6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri scelti fra i Soci Fondatori o Ordinari che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea ne determinerà previamente il numero all'atto della nomina. Decade dall'incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni successive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.

Il Consiglio Direttivo alla data odierna così compone:

PRESIDENTE

Palumbo Cesare,



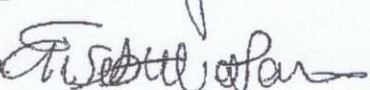
VICE PRESIDENTE

Palumbo Ciro,



SEGRETARIO

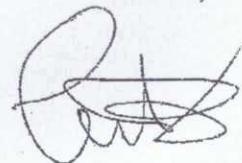
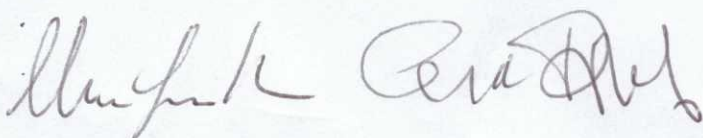
Palumbo Elisabetta



Articolo III.7 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali:

- a. Determinare le strategie necessarie alla realizzazione delle direttive generali dell'Associazione fissate dall'Assemblea;
- b. Dare pratica esecuzione alle direttive Generali dell'Associazione;
- c. Eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione a maggioranza dei due terzi;
- d. Determinare la misura del contributo annuale obbligatorio e dei contributi "una tantum";
- e. Costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata;



Elisabetta Palumbo
Ciro Palumbo

- f. Redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea;
- g. Emanare regolamenti per il funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), d), e), f) e g) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci.

Articolo III.8 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato; ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del bilancio annuale preventivo e di quello consuntivo da presentare all'Assemblea per la approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

Articolo III.9 – Il Presidente

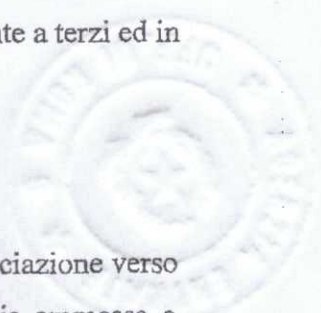
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione in fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare:

- a. può rappresentare l'Associazione o designare i rappresentanti dell'Associazione verso terzi, enti pubblici e privati, organismi e commissioni nei quali ne sia ammessa o richiesta la rappresentanza;

F. S. S. S. S. S.

V. S. S. S. S.



[Signature]

[Signature]

- b. può intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni di polizia occorrenti all'attività dell'Associazione;
- c. può nominare procuratori speciali o generali;

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario. Il Presidente può essere sospeso dall'incarico dall'Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno da un membro del Consiglio Direttivo; in tal caso, il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa ne assume le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo III.10 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Egli ha il compito di assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta al Segretario di attuare le Deliberazioni di carattere economico degli Organi associativi, con particolare riguardo ai contributi associativi. Ogni suo atto deve essere sottoposto al visto preventivo di approvazione del Presidente. In mancanza del Segretario, la sua funzione è attribuita al Presidente.

Articolo III.11 – Il Revisore dei Conti (se istituito)

Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo per maggioranza di due terzi. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al revisore è affidata la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e amministrativa dell'Associazione. Egli esamina e sottoscrive il bilancio preventivo e quello consuntivo e deve compilare un rapporto annuale da comunicare al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio annuale. Il Revisore può partecipare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni dello stesso e può essere richiesto il suo parere, non vincolante, sui problemi dell'Associazione.

Articolo III.12 – Compensi e rimborsi

L'entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività



dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV: Entrate, Patrimonio, Esercizio, Bilancio

Articolo IV.1 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi associativi obbligatori;
- b. dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
- c. dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati;
- d. dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dalle attività di cui all'articolo I.4;
- e. dai redditi dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

Articolo IV.2 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.

Articolo IV.3 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Il primo esercizio si concluderà il 31/12/2006.

Articolo IV.4 - Bilancio

Il Bilancio è annuale, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/5 successivo all'esercizio oggetto del bilancio.

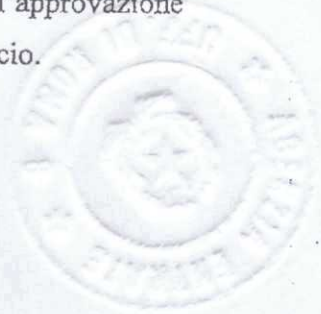
Articolo IV.5

Per quanto non scritto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

[Signature]

[Signature]

Esclusione
in feb



Titolo V: Scioglimento e Liquidazione

Articolo V.1

I caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà. Con la stessa deliberazione l'Assemblea stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

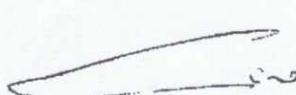
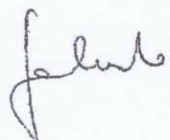
Titolo VI: Norme transitorie

Articolo VI.1

In prima istanza e fino allo svolgimento della prima Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo è formato da tutti i Soci fondatori.

Articolo VI.2

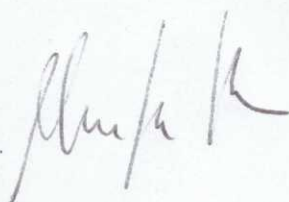
La prima Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente con ordine del giorno comprendente il rinnovo delle cariche sociali.

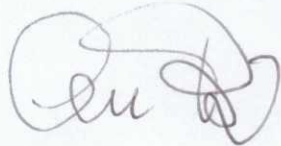
  

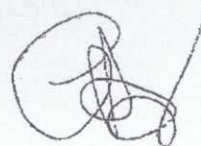
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 8
Registrazione in data 26 GEN. 2006 Serie 3
al n. 175 versati € 158,00 #
(Euro Cinquecento)

Il Responsabile
(Dott. Giuseppe )









3 1893 22/12/2023

0,00 TJV23L001893000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJV